

ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (A.I.R.)

(Allegato 2 della direttiva del P.C.M. in data 16 febbraio 2018 - G.U. 10 aprile 2018, n. 83)

Provvedimento: Decreto-legge 29 dicembre 2018, n. 143, recante “Disposizioni urgenti in materia di autoservizi pubblici non di linea”.

Amministrazione competente: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Referente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: Ufficio legislativo.

1. CONTESTO E PROBLEMI DA AFFRONTARE

La proposta normativa è finalizzata ad apprestare una prima soluzione all'annoso tema della disciplina degli autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge quadro 15 gennaio 1992, n. 21, come modificata dall'articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14.

Il predetto articolo 29, comma 1-quater, ha infatti profondamente modificato la disciplina della legge quadro, ampliando gli obblighi a carico degli esercenti del servizio di noleggio con conducente (NCC) e introducendo alcune limitazioni allo svolgimento del servizio stesso.

L'operatività della disciplina è stata subito sospesa dall'articolo 7-bis del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, fino al 30 giugno 2009, termine successivamente differito, di anno in anno, fino al 31 dicembre 2018.

Nelle more, l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, ha previsto l'emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21 del 1992, allo scopo di contrastare l'esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. Con tale decreto dovrebbero altresì definirsi gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei comuni, dei titoli autorizzativi.

La proposta, dunque, punta ad affrontare la questione da nove anni rinviata, con un triplice obiettivo:

- contrasto all'esercizio abusivo delle attività in argomento;
- disciplinare le modalità di espletamento del servizio di noleggio con conducente preservandone le peculiarità ed i tratti distintivi rispetto al servizio di taxi, senza quegli eccessi che ne hanno di fatto procrastinato l'efficacia fino ad oggi;
- introdurre principi atti ad assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale.

2. OBIETTIVI DELL'INTERVENTO

2.1 Obiettivi generali e specifici

Con l'intervento normativo si provvede, in via generale, ad aggiornare la disciplina in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, di cui alla legge 15 gennaio 1992, n. 21. In particolare, l'intervento si rende necessario al fine di impedire, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2018, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente (c.d. NCC). Infatti, il menzionato articolo 2, comma 3, del decreto-legge n. 40 del 2010, prevede che con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, *"...sono adottate, entro e non oltre il 31 dicembre 2018, urgenti disposizioni attuative, tese ad impedire pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente o, comunque, non rispondenti ai principi ordinamentali che regolano la materia. Con il suddetto decreto sono, altresì, definiti gli indirizzi generali per l'attività di programmazione e di pianificazione delle regioni, ai fini del rilascio, da parte dei Comuni, dei titoli autorizzativi."*

Il decreto-legge individua, altresì, una serie di obiettivi più specifici da perseguire mediante le seguenti misure :

- l'utenza può avanzare apposita richiesta per un viaggio, non solo presso la rimessa, ma altresì presso la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici;
- il vettore deve avere la sede operativa e almeno una rimessa situate nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, con possibilità di disporre di ulteriori rimesse nel territorio di altri Comuni della medesima Provincia o area metropolitana in cui ricade il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, previa comunicazione ai Comuni predetti, salvo diversa intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata entro il 28 febbraio 2019;
- l'inizio e il termine di ogni singolo servizio di noleggio con conducente devono avvenire presso le rimesse, con la previsione che il prelevamento e l'arrivo a destinazione dell'utente possano avvenire anche al di fuori della Provincia o dell'area metropolitana di appartenenza del Comune presso il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
- il conducente ha l'obbligo di compilazione e tenuta di un foglio di servizio elettronico, le cui specifiche sono individuate, entro il 30 giugno 2019, con un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno);
- l'inizio di un nuovo servizio può avvenire senza far rientro in rimessa solo quando sul foglio di servizio siano registrate, sin dalla partenza, più prenotazioni di servizio con partenza e destinazione all'interno della Provincia o dell'area metropolitana di appartenenza del Comune presso il quale è stata rilasciata l'autorizzazione;
- è consentita la fermata su suolo pubblico durante l'attesa del cliente che ha effettuato la prenotazione del servizio e durante la prestazione del servizio;
- l'inizio di un singolo servizio, previa prenotazione, può avvenire da un luogo diverso dalla rimessa quando il servizio è svolto in esecuzione di un contratto in essere tra cliente e vettore stipulato sino a 15 giorni antecedenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e regolarmente registrato;
- entro un anno dall'entrata in vigore del decreto-legge, presso il CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi, NCC e natante, le cui modalità di

registrazione sono individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino alla piena operatività dell'archivio informatico, non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni;

- viene demandata ad un regolamento la disciplina dell'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

Si provvede, inoltre, ad abrogare, a decorrere dal 1° gennaio 2019, il citato comma 3 dell'articolo 2 del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40.

3. INDIVIDUAZIONE DEI POTENZIALI DESTINATARI, PUBBLICI E PRIVATI, DELL'INTERVENTO

I destinatari dell'intervento regolatorio sono le imprese di servizio di autonoleggio con conducente e gli utenti che si avvalgono di tale servizio.

4. VALUTAZIONE DELL'INTERVENTO E PRINCIPALI IMPATTI

4.1 Impatti economici, sociali e ambientali per categoria di destinatari

L'intervento normativo, con l'introduzione delle disposizioni descritte al punto 2.1, tende ad ampliare e semplificare l'operatività delle imprese che esercitano il servizio di autonoleggio. Analoga semplificazione viene introdotta per l'utenza privata che può avanzare apposita richiesta per un viaggio, non solo presso la rimessa, ma altresì presso la sede operativa, anche mediante l'utilizzo di strumenti tecnologici.

4.2 Impatti specifici

A. Effetti sulle PMI (Test PMI)

Le disposizioni del presente intervento normativo hanno effetto sulle imprese che esercitano il servizio di autonoleggio le quali possono considerarsi, per dimensioni, livelli occupazionali e finanziari, di piccola dimensione.

B. Effetti sulla concorrenza

L'intervento si rende necessario al fine di impedire, alla scadenza del termine del 31 dicembre 2018, stabilito dall'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, pratiche di esercizio abusivo del servizio di taxi e del servizio di noleggio con conducente.

Inoltre, si introducono principi atti ad assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. Infine, vengono disciplinate le modalità di espletamento del servizio di noleggio con conducente, preservandone le peculiarità ed i tratti distintivi rispetto al servizio di taxi, senza quegli eccessi che ne hanno di fatto procrastinato l'efficacia fino ad oggi.

C. Oneri informativi

L'intervento normativo dispone che, entro un anno dalla sua entrata in vigore, presso il CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi, NCC e natante, le cui modalità per registrarsi da parte delle imprese esercenti saranno individuate con

decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Pertanto, sarà possibile quantificare gli oneri informativi introdotti solo dopo l'adozione del provvedimento amministrativo suindicato.

D. Rispetto dei livelli minimi di regolazione europea

L'intervento normativo rispetta i livelli minimi di regolazione europea.

5. MODALITA' DI ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

5.1 Attuazione

Il decreto-legge dispone che, entro un anno dall'entrata in vigore del medesimo, presso il CED del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi, NCC e natante, le cui modalità per registrarsi saranno individuate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Fino alla piena operatività dell'archivio non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.

Inoltre, prevede che con successivo regolamento è disciplinata l'attività delle piattaforme tecnologiche di intermediazione tra domanda e offerta di autoservizi pubblici non di linea.

5.2 Monitoraggio

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti monitorerà gli effetti dell'intervento normativo, per gli aspetti di propria competenza.